

# AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

DETERMINAZIONE N. 1/11

IL COMITATO PORTUALE

Oggetto: Organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94

**vista** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all'articolo 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo) e alla disposizione per cui “le autorità portuali esercitano le competenze assegnate previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva”;

**visto** il Regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo adottato con delibera n.25 del 22 maggio 2003 dal Comitato Portuale ed in particolare l'art. 18 (Personale e dotazioni) laddove prevede che “qualora durante il corso dell'Autorizzazione dette esigenze dovessero ritenersi mutate, il Responsabile valuterà l'opportunità di una modifica degli organici, dandone riscontro al Presidente che, sentita la Commissione, proporrà la variazione alla deliberazione del Comitato.”;

**vista** la delibera n. 15 del Comitato Portuale del 20 novembre 2008 con la quale è stata autorizzata la Cooperativa Portuale soc. coop. alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna per la durata di 5 anni specificamente approvando “l'organico di 512 lavoratori determinato dalla Cooperativa Portuale soc. coop. quale adeguato qualitativamente e quantitativamente all'espletamento delle attività” autorizzate;

**vista** la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a data 5 agosto 2008 diffusa con circolare n. 10445 del 24 settembre 2008 la quale prescrive che a seguito di valutazione di non congruità debba intervenire rideterminazione dell'organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, L. 84/84 e “inoltre in caso di vacanze nell'organico non può farsi luogo ad una loro automatica copertura, ma le assunzioni devono essere valutate e autorizzate dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima. In entrambi i casi le determinazioni delle predette autorità devono essere comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i porti, almeno trenta giorni prima della loro adozione per le valutazioni di competenza”;

**visto** l'avvio d'ufficio dell'apposito procedimento per la valutazione dell'organico e l'eventuale rideterminazione dello stesso nell'ambito del quale è intervenuta consultazione dell'impresa autorizzata alla fornitura di manodopera temporanea nel porto di Ravenna, dei soggetti fruitori di tale servizio coordinati dall'associazione di rappresentanza e dei lavoratori medesimi rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

**viste** le risultanze della riunione del 1 febbraio 2011 della Commissione Consultiva Locale circa la valutazione di congruità dell'organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, L. 84/94 in cui è stato rilevato che l'attuale determinazione nel numero complessivo di 512 lavoratori portuali necessita di una rideterminazione tale per cui il numero complessivo di detti lavoratori non possa superare le 450 unità;

**vista** la delibera n. 1 del Comitato Portuale del 3 febbraio 2011 nella quale è stato dato mandato al Presidente dell'Autorità Portuale di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, le risultanze della valutazione di congruità effettuata richiedendo le valutazioni di competenza del Ministero stesso anticipatamente all'assunzione di apposita rideterminazione dell'organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, L. 84/94;

**vista** la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2011, prot. n. 0004490, facente seguito alla trasmissione degli elementi relativi alla rideterminazione dell'organico, nella quale è espressa la seguente valutazione: "Da un'attenta valutazione degli stessi, e tenendo conto di quanto comunicato dal rappresentante di detta impresa in merito alla non completa interscambiabilità qualitativa degli attuali lavoratori in quanto alcuni non sarebbero avviabili a tutte le mansioni richieste all'impresa dall'utenza, risulta che l'organico non possa essere superiore alle 400 unità. Pertanto codesta Autorità vorrà procedere alla rideterminazione in tal senso dell'organico in questione, comunicando allo scrivente i relativi provvedimenti.";

**vista** la delibera n. 1 del Comitato Portuale del 3 febbraio 2011 nella quale è stato dato mandato al Presidente dell'Autorità Portuale di adottare la determinazione relativa all'individuazione dell'organico, adeguato qualitativamente e quantitativamente all'espletamento delle attività di fornitura del lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna, in nome e per conto del Comitato Portuale tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito della valutazione allo stesso richiesta,

### **DETERMINA**

di approvare nel numero di 400 lavoratori l'organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, della legge 84/94, per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3 del Regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna.

Ravenna, 11 aprile 2011

Il Presidente  
Giuseppe Parrello

*Al Presidente del Comitato Portuale*

Oggetto: Organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94

Provvedimento per la modifica del numero massimo di lavoratori in organico dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, L. 84/94, per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3 del Regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna.

data e firma del Responsabile del Procedimento : Paolo Secci

.....

Conformità amministrativa (se richiesta): Claudia Toschi

data / Firma: /

Visto di legittimità (se richiesto): Davide Gennari

data / Firma: /